

REGOLAMENTO (CE) N. 144/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2004

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) La Francia dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 80

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese

Regolamento (CE) n. 144/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
